SENTENZA
N. 7/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

Nella persona del cons. Massimo Agliocchi, in funzione di giudice monocratico in materia di ricorsi pensionistici, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 4825** del registro di segreteria, proposto dal sig.: **F.C.**, nato a OMISSIS il OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), residente a OMISSIS rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilio Solimando (cod. fisc. OMISSIS), indirizzo di posta elettronica certificata avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it e Silvia Solimando (cod. fisc. OMISSIS), indirizzo di posta elettronica certificata avv.silviasolimando@pec.giuffre.it ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bari, via G. Davanzati Forges n. 6.

Contro

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, via Ciro il Grande n. 21 – 00144 Roma (P.IVA 0212115001), rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dall'avv. Lucia Orsingher (C.F. OMISSIS) e dall'avv. Marta Odorizzi (C.F. OMISSIS PEC

avv.marta.odorizzi@postacert.inps.gov.it) in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del 22/03/2024 del notaio Roberto Fantini di Fiumicino, elettivamente domiciliato presso la sede di Trento, via delle Orfane n. 8.

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma – Piazza del Viminale n. 1 (cod. fisc. 97149560589), non costituito in giudizio.

In punto: rideterminazione della pensione ex d.P.R. n. 39 del 15 marzo 2018.

- **esaminati** tutti gli atti e i documenti di causa;

- **uditi**, alla pubblica udienza del 20 marzo 2025, l'avv. Martina Baron, giusta delega degli avvocati Emilio e Silvia Solimando, per la parte ricorrente e l'avv. Marta Odorizzi per l'INPS. Nessuno comparso per il Ministero dell'Interno.

FATTO

1.1 Con ricorso ritualmente notificato il sig. F.C. ha convenuto in giudizio l'INPS e il Ministero dell'Interno/Commissariato del Governo per la provincia di Trento esponendo:

- di essere un ex Sostituto Commissario della Polizia di Stato titolare di pensione privilegiata diretta dal 20/09/2018 (iscrizione n. OMISSIS);

- che il trattamento di quiescenza è stato rideterminato dall'INPS di Trento con atto n. OMISSIS nella misura di euro 36.963,17;

- che la pensione è stata calcolata dall'INPS sulla base dei dati giuridici ed economici comunicati dall'Amministrazione di appartenenza, non tenendo conto degli incrementi retributivi di cui al d.P.R. n. 39/2018;

- che la prestazione previdenziale non ha subito variazioni o adeguamenti dal momento della liquidazione, salvo gli ordinari incrementi perequativi di legge;

- che con diffida inoltrata a mezzo pec del 24/11/2023 sia all'INPS che all'Amministrazione di appartenenza ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo in considerazione gli incrementi retributivi previsti dal d.P.R. n. 39/2018;

- che a fronte di tale diffida non è pervenuto alcun riscontro né da parte dell'INPS, né dal Commissariato del Governo per la provincia di Trento.

Dopo tale ricostruzione dei fatti, il ricorrente ha lamentato di aver ottenuto la liquidazione di un trattamento previdenziale inferiore a quanto spettante, giacché non sarebbero stati applicati i miglioramenti stipendiali di cui al d.P.R. n. 39/2018 in relazione alla qualifica di Sostituto Commissario ricoperta al momento del collocamento in quiescenza.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 2 del ridetto d.P.R. n. 39/2018 (pubblicato in G.U. del 2 maggio 2018), che ha recepito l'accordo sindacale sui rinnovi contrattuali del personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare per il "*triennio normativo ed economico 2016 - 2018*", il ricorrente sostiene che la retribuzione pensionabile di quota A avrebbe dovuto essere determinata, alla decorrenza del 20/09/2018, nella maggior misura di euro 44.106,69 (di cui fornisce un prospetto di calcolo) a fronte di quella di euro 41.961,36, comunicata dal Commissariato del Governo e computata dall'INPS.

Inoltre, per le stesse ragioni, ritiene che anche i valori della retribuzione

pensionabile di quota B avrebbero dovuto essere adeguati, così come il montante contributivo e il beneficio dei sei scatti di cui all'art. 4 d.P.R. n. 165/1997, per un importo calcolato in euro 4.010,10.

Viene quindi fornito un prospetto di ricalcolo del trattamento previdenziale attualmente in essere evidenziando una differenza annua in aumento di circa 900,00 euro.

Conclude, il ricorrente, chiedendo la rideterminazione del trattamento previdenziale in godimento con riconoscimento delle differenze di rateo maturate e non riscosse a decorrere dal quinquennio antecedente la diffida del 24/11/2023.

1.2 Si è costituito l'INPS eccependo *in primis* l'inammissibilità del ricorso per carenza della domanda in sede amministrativa ex art. 153, c. 1, lett. b), del c.g.c.. Ciò in quanto, secondo l'Istituto previdenziale, il ricorrente si sarebbe limitato a depositare solo la copia cartacea della diffida, mentre nel caso di notifiche via posta elettronica certificata sarebbe necessario depositare "*la busta di consegna con i relativi identificativi*".

Inoltre, sempre secondo l'INPS, qualsiasi domanda di prestazione previdenziale dovrebbe essere necessariamente ed esclusivamente presentata per via telematica "*attraverso gli appositi canali telematici predisposti dall'INPS*", come sarebbe previsto dall'art. 5-*bis* del D.L. n. 82/2005 e dalla circolare INPS n. 131/2011.

L'INPS eccepisce altresì:

- la decadenza della domanda del ricorrente ex art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973 *"in quanto l'istanza di modifica della determina, con la quale viene liquidato il trattamento definitivo di pensione deve intervenire entro*

tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso o dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato all'interessato (nel presente caso la registrazione della determina dell'iniziale trattamento pensionistico è del 31.12.2018)";

- la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 commi 2 e 6, che prevedono, a tal fine, il termine di 3 anni "*dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione*".

Nel merito, in via preliminare, l'INPS sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva, giacché l'Istituto "*non avrebbe alcun potere di rideterminare le basi retributive su cui poi andare a ricalcolare il trattamento pensionistico*", trattandosi di benefici economici connessi esclusivamente al rapporto di lavoro.

Aggiunge l'INPS che "*senza l'invio dei dati retributivi aggiornati da parte dell'ex datore di lavoro del ricorrente (e, quindi, diversi, da quelli originariamente inviati all'Inps da parte del Commissariato del Governo), l'Inps non è in grado di provvedere ad alcuna ricostituzione (anche ove il ricorrente ne avesse teoricamente diritto), né tantomeno a vagliare i conteggi di cui al ricorso*", precisando, in ogni caso, di aver sollecitato il Commissariato del Governo all'invio dei dati retributivi aggiornati da eventuali miglioramenti contrattuali.

1.3 Con note d'udienza del 9 settembre 2024 il ricorrente ha replicato alla memoria dell'INPS rilevando quanto segue:

- infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto la

diffida ex art. 153 del c.g.c. sarebbe stata notificata a tutte le parti convenute a mezzo pec, come da buste di consegna e relativo identificativo. Inoltre, alcun onere preliminare poteva essere addossato al ricorrente atteso che l'INPS avrebbe dovuto operare d'ufficio la riliquidazione della pensione;

- infondata sarebbe anche l'eccezione di decadenza ex art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973 in quanto il provvedimento definitivo di concessione della pensione sarebbe datato 3 dicembre 2021. Inoltre, l'eccezione sarebbe infondata anche in diritto, operando la decadenza di cui all'art. 205 solo sulle fattispecie di cui all'art. 204 lett. a) e lett. b) del medesimo testo unico, mentre nel caso di specie la controversia avrebbe ad oggetto l'esatta determinazione del trattamento pensionistico in applicazione degli adeguamenti contrattuali ed il credito pensionistico sarebbe soggetto unicamente al regime della prescrizione e non a quello della decadenza;

- l'eccezione di decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, sarebbe parimenti infondata, giacché tale disposizione non sarebbe applicabile ai giudizi dinanzi alla Corte dei conti, "*alla luce della consolidata e pressoché unanime giurisprudenza contabile*".

- certa ed incontestabile sarebbe, infine, la legittimazione passiva dell'INPS nell'ambito di ogni ricorso in materia previdenziale, nello specifico avente ad oggetto la rideterminazione del trattamento pensionistico.

1.4 All'udienza del 19 settembre 2024 questo Giudice, con ordinanza a verbale, ha ordinato al Commissariato di Governo per la provincia di

Trento di trasmettere, anche all'INPS, un prospetto recante i dati retributivi aggiornati del ricorrente, con la precisazione degli eventuali miglioramenti contrattuali dovuti al momento del pensionamento ai sensi del d.P.R. n. 39/2018.

1.5 Con nota d.d. 26 novembre 2024, acquisita al FOL in data 27 novembre 2024 il Commissariato del Governo per la provincia di Trento ha trasmesso una serie di documenti e conteggi inerenti alla posizione previdenziale del sig. C..

1.6 Con note d'udienza depositate il 2 dicembre 2024 il ricorrente ha preso atto della documentazione prodotta dal Commissariato del Governo per la provincia di Trento rilevando sia la correttezza dei nuovi valori retributivi riportati dal decreto stipendiale datato OMISSIS (seriale certificato: OMISSIS), sia la corrispondenza di tali importi con quanto già indicato nel ricorso introduttivo del presente giudizio. Inoltre, ha ribadito che tali valori risultavano già riportati negli statini paga dei mesi di luglio, agosto e settembre 2018 evidenziando la mancanza di giustificazioni del ritardo con cui l'Amministrazione ha elaborato e trasmesso all'INPS i dati economici necessari alla tempestiva liquidazione della pensione.

Peraltro, la difesa del ricorrente ha ritenuto che il foglio di calcolo prodotto dal Commissariato del Governo per la provincia di Trento non sia attendibile "*sul piano delle quote di pensione*", giacché non sarebbe stata applicata l'aliquota di rendimento del 2,44% sulla quota retributiva e non sarebbero stati applicati correttamente i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili.

1.7 All'udienza del 12 dicembre 2024, su accordo delle parti, è stato concesso all'INPS un termine per esaminare la documentazione prodotta dal Commissariato del Governo di Trento e per eventualmente controdedurre, tenuto conto delle obiezioni mosse dal ricorrente nelle note d'udienza del 02/12/2024.

1.8 Con note autorizzate depositate il giorno 11 gennaio 2025 l'INPS ha comunicato che, a seguito della trasmissione dei dati retributivi aggiornati da parte del Commissariato del Governo di Trento, l'Istituto ha provveduto alla riliquidazione della pensione in godimento, con indicazione (e deposito dei pertinenti documenti) degli arretrati spettanti e della nuova rata continuativa aggiornata.

1.9 Con note d'udienza depositate il 10 marzo 2025 il ricorrente, preso atto della riliquidazione della pensione effettuata dall'INPS con modello 5007 n. OMISSIS, rileva tuttavia che non risulterebbe corretta la sola retribuzione pensionabile di quota A. Ciò in quanto sulla base dei dati stipendiali relativi al 2018, già comunicati dal Commissariato del Governo, la retribuzione pensionabile di quota A avrebbe dovuto essere rideterminata alla decorrenza del 20/09/2018 nella maggior misura di euro 44.106,69 [44.106,80], a fronte di quella di euro 43.377,20 utilizzata dall'INPS nell'ultimo modello di riliquidazione n. OMISSIS e tale valore di euro 44.106,69 [44.106,80] risulterebbe indicato anche nel modello PA 04 del 21/11/2024, agli atti, alla voce totale A + 18% per l'anno 2018. Sulla base di tali parametri, la pensione privilegiata spettante al ricorrente ammonterebbe ad euro 37.866,39 annui, con una differenza annua a favore del ricorrente, rispetto a quanto stabilito

dall'INPS (euro 37.603,27), di euro 263,12.

Ciò detto, il ricorrente ha concluso come segue:

"A) avuto riguardo all'atto Inps di riliquidazione n. OMISSIS*, depositato con nota del 11.01.2025, dichiarare cessata la materia del contendere eccezion fatta che per la sola c.d. quota A di pensione;*

B) accertare e dichiarare il diritto del sig. C.F. alla ulteriore rideterminazione della suddetta prima quota di prestazione, afferente l'anzianità contributiva acquisita sino al 31.12.1992, sulla base di una retribuzione pensionabile di euro 44.106,80, rispetto a quella di euro 43.377,20 conteggiata dall'Istituto Previdenziale;

C) Per l'effetto accertare e dichiarare come dovuto un trattamento privilegiato di euro 37.866,39 dal 20.09.2018, con condanna dell'Inps al pagamento delle ulteriori differenze di rateo maturate e non riscosse dalla decorrenza al soddisfo.

D) Vinte le spese ed il compenso del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari".

1.10 All'odierna udienza l'avv. dell'INPS ha confermato la spettanza aggiuntiva in favore del ricorrente della somma di euro 263,12 annui, segnalando che vi è stato un errore nell'inserimento dei dati; non si è quindi opposto alla rideterminazione della pensione ed al ricalcolo degli arretrati secondo le richieste del ricorrente e nei termini tecnici necessari, evidenziando comunque che la parte più consistente degli arretrati è già stata corrisposta con il rateo di marzo 2025. L'avv. del ricorrente ha preso atto di quanto riferito dall'INPS ed ha concluso come in atti.

DIRITTO

2.1 Con il ricorso in epigrafe indicato il sig. F.C. ha formulato istanza di riliquidazione della pensione privilegiata diretta in godimento – iscrizione n. OMISSIS – in ragione della mancata applicazione dei miglioramenti retributivi di cui al d.P.R. n. 39/2018 in relazione alla qualifica di Sostituto Commissario conseguita al momento del collocamento in quiescenza.

2.2 Va innanzitutto dichiarata la contumacia del Ministero dell'Interno. Risulta agli atti del giudizio unicamente una nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per i servizi di ragioneria, Ufficio VII trattamento pensioni e previdenza – d.d. 11/07/2024 con cui vengono indicati i nominativi dei funzionari delegati alla consultazione del fascicolo on line (FOL), ma non è stata depositata formale ed apposita delega, ex art. 158 c.g.c., alla rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione resistente.

2.3 Deve poi trovare conferma la legittimazione passiva dell'INPS quale naturale ente contraddittore nei giudizi pensionistici, ancorché, nel caso di specie, per il ricalcolo del trattamento previdenziale, risultava indispensabile la comunicazione da parte dell'ex datore di lavoro del ricorrente all'ente previdenziale degli aggiornamenti retributivi riconosciuti dal d.P.R. n. 39/2018. E la necessarietà della partecipazione dell'INPS ai giudizi pensionistici ha trovato chiara dimostrazione anche in questo processo.

2.4 Ciò detto, in via preliminare, vanno esaminate le varie eccezioni sollevate dall'INPS nell'atto di costituzione.

2.4.1 Con riferimento all'eccepita inammissibilità del ricorso per carenza

della previa domanda in sede amministrativa ex art. 153, c. 1, lett. b), del c.g.c., risulta agli atti del giudizio idonea prova dell'invio all'INPS, al Ministero dell'Interno e al Commissariato del Governo di Trento di formale "*diffida a provvedere*" a mezzo pec d.d. 24/11/2023. Il ricorrente ha infatti depositato, unitamente al ricorso, la prova documentale dell'avvenuto invio (ricevuta di accettazione) e della ricezione (ricevuta di avvenuta consegna) della diffida da parte delle Amministrazioni intimate, con la specifica indicazione del codice identificativo del messaggio di posta elettronica certificata, dell'oggetto e del contenuto della diffida, del riferimento agli allegati alla pec (diffida e documento di riconoscimento), nonché dell'indirizzo pec delle Amministrazioni destinatarie. A conferma dell'avvenuta proficua notifica della diffida risulta agli atti anche il riscontro del Ministero dell'Interno avvenuto, sempre a mezzo pec, del 19/12/2023 (alleg. 03 al ricorso). Inoltre, con le note difensive del 09/09/2024 (alleg. 1) il ricorrente ha depositato i file in formato digitale *".eml"* recanti le buste di consegna delle pec con relativi documenti trasmessi in allegato in formato *".pdf"*, riportanti il medesimo codice identificativo del messaggio (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 08 giugno 2023, n. 16189).

L'eccezione di inammissibilità è dunque infondata.

2.4.2 Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dall'INPS in ordine al profilo della mancata presentazione della diffida tramite i canali telematici previsti dalla circolare INPS n. 131/2011 (servizi web INPS; patronati; contact center integrato). Ciò in quanto l'art. 38, c. 5, del D.L. 31/05/2010, n. 78, pur lasciando autonomia

gestionale alle Amministrazioni ivi indicate (tra cui gli enti previdenziali) sulle modalità di utilizzo dei servizi telematici, non esclude affatto (ma anzi comprende espressamente) lo strumento della posta elettronica certificata per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti. Oltretutto, nel processo pensionistico davanti alla Corte dei conti la previa pronuncia amministrativa, ovvero la formazione del silenzio rifiuto sul diritto del quale si chiede il riconoscimento (art. 153, c. 1, lett. b, del c.g.c.), costituisce un presupposto processuale che determina l'ammissibilità del ricorso giudiziale (cfr. Cass., SS.UU., n. 26019/2008; Corte conti, Sezione giurisdizionale Lombardia, n. 72/2018; Sezione giurisdizionale Puglia, n. 445/2020; questa stessa Sezione, n. 22/2021 e n. 10/2021). Pertanto, non è immaginabile che una circolare dell'INPS limiti la regolare costituzione del rapporto processuale imponendo determinate forme telematiche (che, peraltro, la richiamata disposizione codicistica non specifica). Ne consegue che la diffida inviata dal ricorrente con la pec del 24/11/2023 consente il concreto e valido radicamento del presente rapporto processuale.

2.4.3 Con riferimento all'eccepita decadenza della domanda ex art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973 si osserva quanto segue.

Il ricorrente, originariamente titolare di pensione ordinaria di inabilità, ha chiesto, con istanza del 30/01/2019 (doc. 2 memoria INPS), la modifica del proprio trattamento previdenziale in pensione privilegiata e tale domanda è stata accolta con provvedimento INPS n. OMISSIS del OMISSIS 2(doc. 3 memoria INPS). Pertanto, nel momento in cui è stata inviata all'INPS, al Ministero dell'Intero e al Commissariato del Governo

la diffida a riliquidare il trattamento pensionistico privilegiato (doc. 02 alleg. al ricorso) non era ancora decorso il termine decadenziale di 3 anni di cui all'art. 205, c. 1, del d.P.R. n. 1092/1973 (diffida inviata con pec d.d. 24/11/2023). E tale termine non risultava decorso neppure se si considerasse la data di deposito (08/03/2024) o di notifica (29/03/2024) del ricorso.

In ogni caso, come correttamente rilevato dalla difesa del ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che il termine di decadenza di cui all'art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973 è da riferirsi esclusivamente all'istanza amministrativa intesa ad ottenere, dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione, la modifica di quello stesso provvedimento e non può essere esteso al rimedio giurisdizionale azionabile innanzi alla Corte dei conti (Appello Sez. I, sent. n. 94/2024; Appello Sez. I, sent. n. 349/2018; Sez. II, sent. n. 132/2016; Sez. giur. Veneto, sent. n. 110/2023; Sez. giur. Sicilia, sent. n. 282/2023; Sez. giur. Puglia, sent. n. 605/2022; Sez. giur. Sardegna, sentt. n. 139/2024 e 204/2022; Sez. giur. Toscana, sentt. n. 272/2021 e n. 9/2020), anche in ragione dell'eccezionalità della norma, che non ne consente una interpretazione analogica.

Peraltro, l'errore di diritto, quale è quello in discussione (mancata applicazione di disposizioni contrattuali e conseguente accertamento della corretta misura del trattamento pensionistico), non è contemplato dagli articoli 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973, invocati dall'INPS (Appello Sicilia, sent. n. 33/2024; Appello Sez. III, sent. n. 323/2023) e, pertanto, anche sotto tale profilo, non risulta applicabile il termine di

decadenza previsto dalle ridette disposizioni.

2.4.4 L'INPS sostiene anche la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, c. 2 e c. 6, che prevedono, a tal fine, il termine di 3 anni "*dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione*".

L'eccezione non è fondata, in quanto in base a consolidata e condivisibile giurisprudenza contabile l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 non è applicabile al processo pensionistico davanti a questa Corte in considerazione del carattere eccezionale della norma citata, che, pertanto, non è suscettibile di applicazione estensiva nel contesto della previdenza pubblica disciplinata da normativa sostanziale (d.P.R. n. 1092/1973, che non prevede termini di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria) (v., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, sent. n. 42/2024; Sez. giur. Basilicata n. 58/2021; Sez. giur. Lazio, sent. n. 427/2020; questa Sez. sent. n. 57/2017).

Peraltro, anche la Suprema Corte ha affermato l'inapplicabilità della ridetta decadenza quando la domanda giudiziale sia diretta ad ottenere, come nella fattispecie, l'adeguamento di una prestazione pensionistica già riconosciuta (Corte cassazione, sent. n. 21319/2016).

2.5 Nel merito, va rilevato che la pretesa azionata dal ricorrente può ritenersi soddisfatta dalle Amministrazioni convenute.

Con riferimento alla minima residuale differenza annua di euro 263,12 a favore del ricorrente, rilevata nelle note d'udienza d.d. 10/03/2025, l'INPS, dando conto dell'errore intervenuto, ha confermato in udienza

che provvederà, in brevi termini tecnici, alla rideterminazione del trattamento pensionistico ed al ricalcolo degli arretrati secondo quanto richiesto, con ciò potendosi ritenere integralmente riconosciuta la pretesa azionata, con contestuale cessazione della materia del contendere.

2.6 In punto spese, alla luce del principio della soccombenza virtuale, in forza del quale ai fini della liquidazione delle spese di lite deve essere considerata la fondatezza dell'iniziale prospettazione della parte a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere, si deve, ad avviso di questo Giudice, condannare il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese in favore del ricorrente (v. questa Sezione, sent. n. 26/2024; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 106/2024).

È risultato, infatti, dimostrato nel processo che il Ministero dell'Interno e, per esso, il Commissariato del Governo di Trento, non ha trasmesso per lungo tempo, pur essendone perfettamente al corrente (v. produzione documentale del Commissariato del Governo di Trento d.d. 27/11/2024), i dati economico-retributivi del ricorrente aggiornati all'accordo sindacale recepito dal d.P.R. n. 39/2018, con evidente determinazione, da parte dell'INPS, di un trattamento previdenziale sottodimensionato.

Per tale ragione il Ministero dell'Interno va condannato al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che, avuto riguardo al valore della controversia, dichiarato nel ricorso in euro 6.500,00, alla luce dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm. e in considerazione dell'esito del

giudizio, si liquidano in euro 1.674,00, oltre a spese generali ed accessori di legge, tenuto anche conto, nella misura del 10%, dell'incremento di cui all'art. 4, c. 1-bis, del citato DM n. 55/2014 e ss.mm.

Vanno invece integralmente compensate le spese di lite fra il ricorrente e l'INPS.

2.7 Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 L. 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige/Südtirol – Sede di Trento in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

1) dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

2) condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 1.674,00, oltre a spese generali ed accessori di legge;

3) dispone la distrazione delle spese di cui al punto 2 in favore degli avvocati Emilio Solimando e Silvia Solimando, dichiaratisi antistatari; 4) compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l'INPS.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025.

IL GIUDICE

(Cons. Massimo AGLIOCCHI)

F.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 25/03/2025

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice Unico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

IL GIUDICE

(Cons. Massimo AGLIOCCHI)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 25/03/2025

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se

esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Trento, 25/03/2025

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente